



COMUNE DI VERMIGLIO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO

SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 17 DD. 11.06.2013

INDICE

COMUNE DI VERMIGLIO	1
REGOLAMENTO	1
INDICE	2
TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Gestione del Servizio	4
Art. 3 - Definizioni	4
TITOLO II.....	6
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI	6
Art. 4 - Smaltimento delle Acque Reflue	6
Art. 5 - Immissioni nella pubblica fognatura - Insedimenti Civili.....	6
Art. 6 - Scarichi Vietati	7
Art. 7 - Disciplina degli scarichi provenienti da Insedimenti Produttivi	8
Art. 8 - Scarichi delle Strutture Sanitarie	9
Art. 9 – Separatore di Grassi	9
Art. 10 – Separatori di Olii Minerali	9
Art. 11 – Smaltimento delle Acque Meteoriche	9
TITOLO III.....	11
DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	11
Art. 12 – Definizione di allacciamento alla pubblica fognatura	11
Art. 13 – Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti	11
Art. 14 - Esecuzione d'ufficio	11
Art. 15 - Esecuzione di nuovi allacciamenti in sede stradale.....	11
durante la costruzione / ristrutturazione / sdoppiamento della rete fognaria.....	11
Art. 16 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale.....	12
Art. 17 - Esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti in sede Stradale	12
Art. 18 - Esecuzione di allacciamenti all'interno della proprietà privata	12
Art. 19 - Estensione delle norme alle strade private.....	12
Art. 20 - Divieto di eseguire opere senza relativo permesso	12
Art. 21 - Riparazione dei condotti di allacciamento	12
Art. 22 - Proprietà delle opere.....	13
Art. 23 - Pendenza delle canalizzazioni sotterranee di allacciamento	13
Art. 24 - Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque bianche	13
Art. 24 bis – modalita' per la raccolta delle acque bianche all'interno dei piazzali privati.....	13
Art. 25 - Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque nere	13
Art. 26 - Assoggettamento alle norme edilizie ed igienico-sanitarie	13
Art. 27 - Obbligo dell'autorizzazione allo scarico.....	14
Art. 28 - Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico	14
Art. 29 - Allacciamento ai collettori.....	15
Art. 30 - Scarichi civili in fosse biologiche o a completa tenuta	15
Art. 31 - Limiti dell'autorizzazione	17
TITOLO IV	18
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILI.....	18
Art. 32 - Prescrizioni tecniche	18
Art. 33 - Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura	19
Art. 34 – Verifica tecnica e regolare esecuzione dell'allacciamento	20
Art. 35 – Ispezione degli impianti	20
Art. 36 – Sospensione del servizio	20
TITOLO V	21

DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE.....	21
Art. 37 - Manutenzione delle pubbliche fognature.....	21
Art. 38 – Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza	21
Art. 39 – Pubbliche fognature: Norme Tecniche	21
Art. 40 – Reti di fognatura posate come opere di urbanizzazione da privati.....	23
Art. 41 – Disinfezione degli scarichi degli insediamenti civili	23
TITOLO VI	24
SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI	24
Art. 42 - Scarichi.....	24
Art. 43 – Disciplina dei liquami: ambito di applicazione.....	24
Art. 44 – Definizioni	24
Art. 45 – Accumulo dei liquami	24
Art. 46 – Limiti allo smaltimento dei liquami sul suolo agricolo.....	25
Art. 47 – Modalità di spargimento dei liquami	25
Art. 48 – Depositi in campo aperto e trasporto.....	26
Art. 49 - Vigilanza	26
TITOLO VII	27
NORME FINANZIARIE – SANZIONI.....	27
Art. 50 – Canone di utenza.....	27
Art. 51 – Rimborso delle spese di allacciamento degli scarichi in sede stradale predisposti dal comune	27
Art. 52 – Liquidazioni e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti	27
Art. 53 – Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati eseguite d’ufficio.....	27
Art. 54 – Modalità di riscossione.....	27
Art. 55 – Trasferimenti di proprietà	27
Art. 56 – Sanzioni amministrative	27
TITOLO VIII	29
DISPOSIZIONI FINALI.....	29
Art. 57 – Disciplina degli scarichi: Esclusioni	29
Art. 58 – Disposizioni transitorie	29
Art. 59 – Entrata in vigore.....	29
ALLEGATI.....	30
Allegato A - Schema allacciamento alla pubblica fognatura.....	30
Allegato A1 – Particolare allacciamento alla pubblica fognatura direttamente sulla tubazione...	31
Allegato B – Particolare allacciamento alla pubblica fognatura: tipo a	32
Allegato C – Particolare allacciamento alla pubblica fognatura: tipo B.....	33
Allegato D – Particolare pozzetto sifone Trento	34
Allegato E – Particolare pozzetto sifone Firenze.....	35
Allegato F – Particolare pozzetto ispezione rete nera e/o bianca.....	36
Allegato G – Particolare fossa tipo Imhoff.....	37
Allegato H – Esempio di cisterna di accumulo acque meteoriche per scopo irriguo mc 6,50	38

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini di adempiere agli obblighi previsti dal Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 9 settembre 1988 n. 10050 e ss.mm., di seguito indicato con la denominazione Testo Unico, e dalle disposizioni delle norme di attuazione del Piano Provinciale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 12 giugno 1987 n. 5460, di seguito indicato con la sigla P.P.R.A., e dalle disposizioni provinciali in materia di modello tariffario per il servizio pubblico di fognatura, nonché delle successive modifiche ed integrazioni a tali norme, ovvero dalla disciplina che potrà essere dettata da eventuali future disposizioni innovative in materia.

ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del Servizio Fognatura comunale viene esercitata direttamente dal Comune, di seguito denominato Ente Gestore, ferme restando le competenze istituzionali attribuite agli Organi comunali in applicazione delle vigenti normative.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione delle presenti norme si considerano le seguenti definizioni:

- **acque bianche:** le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta, nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile, drenaggi, sorgenti, fontane pubbliche, fontane ornamentali, spine d'acqua, e quelle provenienti da scambi termici indiretti (ciclo chiuso) comunque conformi ai limiti di accettabilità della tabella D del Testo Unico, salvo quanto previsto dall'art. 11 penultimo comma.
- **acque nere:** le acque di scarico provenienti da insediamenti civili di natura domestica e non (acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, servizi igienici e di cucina, fontane private ad uso diverso da quello ornamentale, ecc.) e da insediamenti produttivi (acque di processo, di lavaggio, ecc...), come definiti dal Testo Unico.

Sono considerati insediamenti di tipo civile quelli attualmente individuati all'art. 14 del T.U.L.P.:

- a) gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini ed equivalenti di base al valore medio del BOD5;
- b) gli allevamenti zootecnici, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature, anche esterne all'insediamento;
- c) le casere, anche annesse alle malghe, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati alla lavorazione del latte e alla stagionatura del formaggio, esclusi il siero e il latticello;
- d) le cantine vinicole che trattano uva in quantità inferiore a 1000 quintali annui;
- e) i servizi per l'igiene e la pulizia della persona;
- f) gli stabilimenti idropinici e idrotermali;
- g) le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 2.500 metri cubi annui;
- h) gli ospedali, le case o gli istituti di cura, ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti dei laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;

- i) i laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 metri cubi annui;
- j) nel caso di scarichi di acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame, al di fuori dei parametri e dei criteri indicati dalle lettere a), b), si applica la disciplina prevista dal Testo Unico per lo scarico delle acque reflue industriali, comprese le relative sanzioni amministrative. Per gli impianti di allevamento sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e dalla normativa provinciale in materia.

Sono considerati insediamenti di tipo produttivi tutti quelli edifici non ricadenti nell'elenco sopra riportato.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

ART. 4 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque reflue e meteoriche (*nere e bianche*) secondo le disposizioni stabilite dal succitato Testo Unico, dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dalle norme del presente Regolamento.

Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario degli immobili si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti reali analoghi, nonché agli amministratori dei condomini.

ART. 5 - IMMISSIONI NELLA PUBBLICA FOGNATURA - INSEDIAMENTI CIVILI

Per "insediamento civile" si intende uno o più edifici od installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività ivi esercitata, abbiano origine esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie od altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio del BOD 5. Sono comunque considerati insediamenti civili quelli previsti dall'art. 14, comma 1 del Testo Unico e dalla normativa nazionale, qualora compatibile.

Tutte le acque di scarico devono di norma essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e per quelle nere agli appositi canali della rete pubblica di fognatura, come previsto dal presente Regolamento.

In presenza di collettori di fognatura misti (bianca e nera) le acque di scarico saranno canalizzate in modo distinto fino al pozzetto di ispezione posto ai limiti della proprietà in modo da consentire un collegamento separato qualora venisse realizzato lo sdoppiamento dei collettori fognari.

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:

- a) per gli edifici di volume complessivo fino a 2.000 mc. fino a distanza di 100 m. dal collettore pubblico;
- c) per gli edifici di volume complessivo oltre i 2.000 mc. fino a distanza di 200 m. dal collettore pubblico;
- d) per i condomini o complessi di edifici congiunti o non congiunti il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc. fino a distanza di 200 m. dai predetti collettori;
- e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi, situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d), nonché per gli insediamenti produttivi non compresi nella fattispecie di cui al successivo articolo 6, secondo comma, in ordine ai quali si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed oggetti.

L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati, purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli o altri inconvenienti di tipo igienico-sanitario. Questa ultima condizione deve, di norma, essere accertata da una specifica relazione geologica presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico. La relazione geologica deve essere firmata anche dal progettista per presa visione.

È obbligatorio l'allacciamento per quegli edifici o gruppi di edifici che dovessero rientrare in un provvedimento d'obbligo emanato dal Sindaco su parere dell'autorità proposta in materia igienico sanitaria.

Sempre con provvedimento del Sindaco potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento a più edifici con una soluzione tecnica unitaria e coordinata, ricorrendo anche a canalizzazioni in tutto o in parte comuni tra i proprietari obbligati in solido.

Per gli altri insediamenti non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni di cui alle leggi citate all'art. 1 del presente Regolamento.

Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscono in corsi d'acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a completa tenuta, sufficiente ad almeno 1 mese di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di 3 mc. utili di fossa per ogni 100 mc. di edificio. Il calcolo del volume dell'edificio servito deve essere allegato al progetto dell'impianto fognario.

Verificato in ogni caso il dimensionamento della fossa a completa tenuta in maniera tale da garantire un mese di esercizio, il volume dell'edificio servito da considerare per il calcolo del rapporto di 3 mc utili di fossa per ogni 100 mc di edificio, è dato dalla superficie utile lorda della parte residenziale (comprese le murature perimetrali esclusive e metà delle murature condivise con altre funzioni) per la relativa altezza misurata dal piano di calpestio all'estradosso del solaio o del tetto escluso il manto di copertura. Sono esclusi i volumi tecnici ma compresi il vano scala e le eventuali scale interne all'alloggio.

Si richiama comunque la norma di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) del Testo Unico.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, ove non sia possibile per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità il recapito degli scarichi dagli inquinamenti civili in pubblica fognatura o nei corsi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito sul suolo e nel sottosuolo, purché previamente assoggettati a uno dei trattamenti di cui all'art. 17, comma primo, lett. b) del Testo Unico (sedimentazione meccanica, trattamento chimico-fisico, depurazione biologica) e in modo da rispettare i limiti di accettabilità ivi previsti e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli. Questa ultima condizione deve, di norma, essere accertata da una specifica relazione geologica presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico. La relazione geologica deve essere firmata anche dal progettista per presa visione.

Il provvedimento di autorizzazione determina il tipo di trattamento in rapporto alle esigenze di tutela delle acque superficiali e sotterranee, tenuto conto della consistenza quali-quantitativa dello scarico.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.

ART. 6 - SCARICHI VIETATI

È vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che possano danneggiare i manufatti, provocarne l'ostruzione ed ostacolarne il regolare funzionamento quali: liquidi aggressivi, sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, infettive, radioattive, rifiuti ingombranti, rifiuti alimentari compresi quelli trattati con apparecchi trituratori volti a ridurre la massa in particelle sottili, resti di olii utilizzati per la preparazione dei cibi (es. olio o strutto animale utilizzati per la cottura dei cibi) e resti di olii minerali (meccanici).

In tutto l'ambito comunale è vietato scaricare nelle caditoie di rete bianca, le acque utilizzate per la pulizia: di pavimenti, di macchine e di betoniere. In particolare, nelle aree pavimentate del centro storico, in nessun caso le caditoie possono essere utilizzate per sversare le acque e i materiali risultanti dalle pulizie degli esercizi commerciali.

Se involontariamente le sostanze vietate ai sensi dei commi precedenti giungono o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari e gli utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente il Comune, il gestore della canalizzazione e il gestore dell'impianto di depurazione. Le spese sostenute per

l'intervento di risanamento, o per impedire l'immissione vietata e ogni spesa per bonificare le conseguenze (il maggior danno), sono a totale carico dei responsabili o dei proprietari e utenti degli stabili allacciati.

Ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G allegata al Testo Unico, e dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.

Ove, a causa del difettoso stato delle opere di allacciamento alla rete di pubblica fognatura ovvero nel corso di lavori di scavo, sbancamento o posa in opera di tubazioni, canali e cavi o di fondazione o di costruzione, sia arrecato danno all'integrità e funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura ivi compresi i collettori principali, all'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per la rimessa in pristino provvede d'ufficio l'Ente gestore della fognatura pubblica e ne addebita l'onere finanziario al responsabile, ove conosciuto, ingiungendo il pagamento delle corrispondenti somme a norma del R.D. 14 aprile 1910, n.639.

ART. 7 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Per "insediamento produttivo" si intende uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata nei quali si esercitino, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali od artigianali di produzione e di trasformazione di beni, di prestazione di servizi, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici, salvo quanto previsto all'art. 3 secondo comma e art. 4 primo comma del presente Regolamento, che diano origine ad uno o più scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili.

Gli scarichi comunque provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dal Testo Unico citato all'art. 1 del presente Regolamento e dall'art. 15 del P.P.R.A. Gli scarichi devono essere autorizzati dal comune o dall'APPA che indicheranno tutti i limiti di legge ed i controlli minimi da effettuare come descritto dall'art.27 del presente regolamento.

Sono sottoposti al parere preventivo dell'APPA (*art. 15 delle norme di attuazione del P.P.R.A.*) gli scarichi produttivi che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- portata massima oraria 1 mc/ora
- portata massima giornaliera 10 mc/giorno
- portata massima annua 1000 mc/anno

Le acque reflue, provenienti dal processo produttivo di detti insediamenti, non possono essere immesse nei condotti di fognatura senza preventivo trattamento diretto ad adeguarle ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella G del Testo Unico e comunque a renderle innocue per l'insieme degli impianti fognari.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

Il progetto relativo all'impianto di pre-trattamento deve formare parte integrante e sostanziale sia della domanda di autorizzazione allo scarico, sia, ove ricorre il caso, della domanda di concessione edilizia relativa alla costruzione. Nell'esame del progetto ai fini contemplati nel presente Regolamento il Comune ha facoltà di richiedere l'intervento e l'opera di esperti, a spese del richiedente. Il Comune si riserva, inoltre, analoga facoltà anche nel volgere dell'attività produttiva.

Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, che si verificassero in conseguenza delle lavorazioni determinano la responsabilità civile del titolare dello scarico e, in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica, la revoca dell'autorizzazione allo scarico con conseguente dismissione del tratto di allacciamento sul suolo pubblico.

ART. 8 - SCARICHI DELLE STRUTTURE SANITARIE

E' vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dagli ospedali, dalle case di cura, dai laboratori bio-medici e simili e dalle case di riposo ed altri complessi sanitari da indicarsi con ordinanza del Sindaco su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

Le acque nere provenienti da detti insediamenti, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un preventivo trattamento di disinfezione e sterilizzazione ed eventualmente depurazione ai fini di adeguare lo scarico alla tabella G del Testo Unico. L'autorizzazione è rilasciata dopo sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario e/o il Servizio Provinciale competente in materia d'igiene e sanità in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del P.P.R.A.

I titolari e/o responsabili degli insediamenti di cui al precedente primo comma devono presentare all'Ufficio del Medico Provinciale una relazione sulle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione, ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.

ART. 9 – SEPARATORE DI GRASSI

Gli scarichi in rete nera dei locali in cui si svolgono attività di preparazione pasti (ristoranti, alberghi, mense di piccole e grandi dimensioni, rosticcerie, e simili), devono essere muniti di dispositivi per la separazione dei grassi.

Si precisa che l'obbligo dell'installazione del separatore vale anche per i locali già allacciati alla pubblica fognatura che a seguito di cambio di destinazione d'uso ricadano nelle attività elencate al comma precedente.

Per le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'installazione del separatore sarà obbligatoria entro tre anni dall'approvazione dello stesso.

Lo svuotamento del degrassatore dovrà essere eseguito da ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

ART. 10 – SEPARATORI DI OLII MINERALI

Gli scarichi delle acque meteoriche e di lavaggio delle superfici impermeabilizzate (pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna ed esterna ai fabbricati) provenienti da: parcheggi coperti e autorimesse \geq a 9 posti auto, aree adibite alla distribuzione di carburanti, aree di stoccaggio di materiali contenenti idrocarburi e/o sostanze inquinanti, officine meccaniche ed aree esterne adibite a parcheggi (superiori agli 800 mq. di superficie impermeabilizzata) dovranno essere muniti di apparecchi di separazione degli olii minerali e simili prima di confluire in fognatura.

Lo svuotamento del separatore di olii dovrà essere eseguito da parte di ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

ART. 11 – SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali, ecc.) dovranno essere canalizzate e smaltite attraverso la dispersione nel terreno, oppure scaricate nella rete fognaria bianca o in corso d'acqua superficiale, in modo diretto o attraverso vasche di laminazione, se ritenuto necessario per evitare afflussi e portate eccessive.

Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo sarà necessario considerare la situazione idrogeologica della zona interessata, e quindi il richiedente dovrà allegare contestualmente alla domanda di scarico una specifica relazione geologica con la quale si dimostri che le caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento, ed

inoltre che non sussiste pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera. La relazione geologica deve essere firmata anche dal progettista per presa visione.

L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

Gli scarichi di acque nere nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento di acque superficiali (acque meteoriche, irrigue e simili) sono sottoposti alla disciplina stabilita dal Testo Unico e norme di attuazione del P.P.R.A. per gli scarichi in corsi d'acqua superficiali. I predetti scarichi devono essere previamente autorizzati dal Comune.

In particolare gli scarichi di acque di rifiuto e di raffreddamento provenienti dagli insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione del Comune, nelle reti fognarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella D allegata al succitato Testo Unico, purché le predette reti di fognatura abbiano recapito in corso d'acqua superficiale.

I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possono dilavare residui di processo o di lavorazione. Ove ciò fosse di difficile esecuzione o comunque eccessivamente oneroso, dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e collegarne lo scarico alla canalizzazione fognaria delle acque nere in conformità agli articoli 16 e 18 del succitato Testo Unico.

Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al comma precedente, sono convogliate nella rete fognaria bianca ed, ove questa non esista, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali. E' fatta salva la facoltà per il Comune di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pretrattamento delle acque da valutarsi caso per caso.

È consentito l'accumulo delle acque piovane in serbatoi per scopo irriguo (vedi allegato "G"), i quali dovranno essere opportunamente dimensionati in base alle superficie del tetto e dotati di sistema di pompaggio, i troppi pieni delle vasche potranno essere collegati o a dispersione (nel rispetto delle modalità previste nei commi precedenti) o in fognatura bianca. Per gli edifici di nuova costruzione con prati, giardini e aree verdi aventi una superficie complessiva maggiore di 100 mq., sarà obbligatorio prevedere il recupero delle acque piovane.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

ART. 12 – DEFINIZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Per allacciamento si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento.

Le opere e le forniture relative all'allacciamento sono eseguite a cura e spese dell'utente dello scarico, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

ART. 13 – AVVISO DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELLA FOGNATURA ED ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Il Funzionario Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali dà notizia, con avviso pubblico, dell'appalto o dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa e invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 4 "Smaltimento delle acque di scarico" a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale, ai sensi dell'art. 27, entro il termine massimo di due mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

Il Funzionario Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali conseguentemente rilascia apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni e con l'obbligo di eseguire le opere di allacciamento a cura e spese del richiedente ed entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa. Nel periodo non si conteggiano i giorni di sospensione dei lavori per la stagione invernale (dal 1° novembre al 15 aprile).

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto alle prescrizioni di cui ai due commi precedenti, il Funzionario Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 14 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dal Funzionario Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali, nell'ordinanza di cui al comma terzo dell'art. 13, il Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio, a totali spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione degli elaborati di cui all'art. 28 ed all'esecuzione delle opere stesse. L'inadempimento comporterà inoltre l'applicazione, da parte del Comune, della sanzione amministrativa sancita dall'art. 56 del presente Regolamento.

Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata dal Titolo VI "Norme finanziarie e Sanzioni" art. 54 del presente Regolamento.

ART. 15 - ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI IN SEDE STRADALE DURANTE LA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE / SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA

L'Amministrazione comunale durante l'esecuzione dei lavori di costruzione - ristrutturazione e/o sdoppiamento della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante sarà a carico dell'utente e dovrà da questo essere versato alla Tesoreria comunale dopo l'accertamento del lavoro eseguito.

La spesa per l'esecuzione delle opere verrà determinata in base a quanto previsto dall'art. 51.

La regolare esecuzione potrà essere accertata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale prima del reinterro delle canalizzazioni, su semplice domanda od avviso telefonico o a campione sulle domande presentate.

ART. 16 - RIPRISTINO DI ALLACCIAMENTI PREESISTENTI IN SEDE STRADALE

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, a proprie cure e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

ART. 17 - ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI SU FOGNATURE ESISTENTI IN SEDE STRADALE

L'esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti, sono di norma realizzati dagli operai del Comune. Eventualmente possono, previo relativo permesso di scavo e salvo quanto previsto dai precedenti artt. 15 e 16 essere eseguiti direttamente dall'utente dello scarico a sua cura e spese.

La regolare esecuzione dovrà essere accertata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale prima del reinterro delle canalizzazioni, su semplice domanda od avviso telefonico.

ART. 18 - ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI ALL'INTERNO DELLA PROPRIETÀ PRIVATA

I tratti di allacciamenti interni alla proprietà privata e relative reti di fognatura dovranno essere eseguiti a cura e spese dei titolari degli scarichi. A richiesta dell'Ufficio Tecnico comunale i titolari di cui sopra, sono tenuti a fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

I titolari degli scarichi dovranno fruire, nel definitivo assetto delle reti interne, solo degli allacciamenti predisposti dall'Amministrazione comunale.

ART. 19 - ESTENSIONE DELLE NORME ALLE STRADE PRIVATE

Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli stabili prospicienti le strade private, che vengono considerate come cortili comuni agli stabili stessi. Pertanto i proprietari di detti stabili devono provvedere anche alle canalizzazioni delle acque bianche e nere nelle strade stesse, nei termini stabiliti dall'art. 18.

Ove i proprietari non vi provvedano entro la data stabilita, sarà facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti alla strada stessa, tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, in proporzione delle rispettive fronti. Alla rivalsa di queste spese si provvede con la procedura contemplata dal titolo VII "Norme Finanziarie e Sanzioni" del presente Regolamento.

ART. 20 - DIVIETO DI ESEGUIRE OPERE SENZA RELATIVO PERMESSO

E' vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura senza il permesso dell'Amministrazione comunale e ciò anche se i lavori venissero ordinati con pubblica ordinanza o per ingiunzione privata.

Gli allacciamenti abusivi non regolarizzabili con autorizzazione in sanatoria del Funzionario Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali, in quanto non conformi alle normative vigenti in materia ambientale saranno rimossi o interrotti d'ufficio a spese dell'utente.

ART. 21 - RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese, a seguito di segnalazione e/o domanda scritta, diretta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Nei casi in cui le riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni, provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con la procedura di cui all'art. 54.

ART. 22 - PROPRIETÀ DELLE OPERE

L'onere delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, a partire dal pozzetto di raccolta o dalla bocca o braga installati sul collettore comunale, sono a carico degli utenti.

Ove tecnicamente possibile, le opere di allacciamento devono essere installate all'interno della proprietà privata, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite a spese dell'utente, rimangono in proprietà dell'Ente gestore della pubblica fognatura per la parte ricadente sul suolo pubblico. L'Ente gestore della pubblica fognatura ed il titolare dello scarico hanno l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ognuno per la parte di sua proprietà.

ART. 23 - PENDENZA DELLE CANALIZZAZIONI SOTTERRANEE DI ALLACCIAMENTO

Le acque bianche e nere devono essere convogliate in fognatura separatamente nei rispettivi collettori, a mezzo di canalizzazioni sotterranee aventi di norma pendenza non inferiore al 2%, salvo casi di forza maggiore.

ART. 24 - CARATTERISTICHE DELLE CANALIZZAZIONI DI ALLACCIAMENTO PER ACQUE BIANCHE

Le tubazioni costituenti la canalizzazione delle acque bianche possono essere realizzate con qualsiasi materiale che abbia caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni e tenuta impermeabile.

ART. 24 BIS – MODALITÀ PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE ALL'INTERNO DEI PIAZZALI PRIVATI

Il piazzale o a strada privata di accesso alla strada pubblica dovrà avere, alla distanza massima di m 1,00 dal ciglio stradale della strada comunale una griglia metallica od altro analogo dispositivo (posto su corrispondente sottostante canaletta in cemento), affinché possano essere raccolte, per tutta la sua larghezza, le acque di scolo del piazzale o della strada d'accesso stessa evitando il loro riversamento sulla sede della strada comunale e conseguenti danni al corpo stradale ed al pubblico transito;

Per tutta la larghezza dell'invito di accesso il piano della banchina formatasi, dovrà essere convenientemente rinforzato unitamente alla parte interposta fra la banchina stessa e la citata griglia, suolo che dovrà avere possibilmente pendenza verso la proprietà privata per evitare lo stagnamento dell'acqua sulla parte della strada comunale interessata dall'accesso;

ART. 25 - CARATTERISTICHE DELLE CANALIZZAZIONI DI ALLACCIAMENTO PER ACQUE NERE

Le canalizzazioni di allacciamento alla fognatura pubblica, interne alle proprietà private, devono presentare caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni, alla temperatura fino a 100°C, di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento.

Sono rigorosamente vietate tubazioni in conglomerato cementizio, nonché i tappi in gres non muniti di guarnizione di tenuta in gomma o poliuretano e quelli non muniti di fermatappo a vite.

L'Ufficio Tecnico comunale fornisce, a richiesta, tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura dello stabile sia conforme alle caratteristiche ed alla condizione della rete di fognatura pubblica.

ART. 26 - ASSOGGETTAMENTO ALLE NORME EDILIZIE ED IGIENICO-SANITARIE

Le opere di canalizzazione interna di uno stabile sono, per loro natura, opere igienico-edilizie, soggette come tali alla disciplina dei regolamenti comunali in tali materie.

ART. 27 - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

E' fatto obbligo di richiedere al Funzionario Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali apposita autorizzazione, sia in caso di nuovi allacciamenti, sia per l'ampliamento o per le modifiche di raccordi esistenti, sia per qualsiasi lavoro inerente agli scarichi in genere.

In particolare per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi si fa riferimento all'art. 15 delle Norme di Attuazione del P.P.R.A. ed al Testo Unico.

In relazione a quanto stabilito dagli articoli 23 e 32, secondo comma, del Testo Unico, la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all'autorità competente, antecedentemente al rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione, anche nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni o modifiche di destinazioni in misura superiore al trenta per cento del volume complessivo dell'insediamento preesistente o comunque nel caso che ne derivi un incremento alla portata dello scarico superiore al dieci per cento rispetto a quella preesistente. L'esclusione da tale condizione dovrà essere dichiarata dal proprietario dell'immobile o del richiedente il titolo edilizio, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 28 - PROCEDURA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 27, il proprietario, o chi ne ha titolo, deve produrre al Funzionario Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali apposita domanda in carta legale predisposta dal Comune, contenente l'indicazione dei lavori che intende eseguire, il genere e la provenienza delle acque reflue (*acque bianche e nere*), i nominativi ed i recapiti del richiedente e del progettista e relativi numeri del codice fiscale.

In particolare per gli scarichi produttivi dovrà essere compilato anche l'apposito modulo predisposto dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche quali-quantitative degli effluenti dello scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento, nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante.

Alla domanda devono essere allegate n. 2 copie dei disegni degli scarichi e relativi allacciamenti, comprendenti:

- a) estratto di mappa sufficientemente esteso per individuare l'immobile interessato, il Comune Catastale, il numero di particella edificiale e fondiaria, la via o piazza verso cui lo stabile fronteggia, il numero civico;
- b) planimetria in scala non inferiore a 1:200, rappresentante lo stabile e le relative adiacenze e contenente lo schema dell'impianto fognario dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
 - punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
 - lunghezza delle tubazioni di raccordo;
 - diametro e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
- c) profilo, in scala adeguata, del terreno e delle canalizzazioni da porre in opera con quote riferite a caposaldi della livellazione comunale;
- d) particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali di cui all'art. 32 che segue;
- e) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti di allacciamento pari ad € 25,00 + IVA per ogni unità immobiliare e per ogni attività presente all'interno dello stabile; € 50,00 +IVA per ogni nuovo allacciamento di insediamento produttivo, industriale e zootecnico.
- f) eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che l'Ufficio Tecnico comunale ritenesse indispensabili per valutare il rispetto del progetto al presente Regolamento.

Il Funzionario Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali rilascia l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale dell'idoneità della soluzione prospettata. A detta soluzione potranno essere apportate modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva, il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.

In particolare per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi si fa riferimento all'art. 15 delle Norme di attuazione del P.P.R.A., il quale fra l'altro prevede al comma secondo, prima del rilascio dell'autorizzazione, un parere preventivo dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente nei casi in cui detti insediamenti presentino almeno una delle seguenti caratteristiche quantitative:

- portata massima oraria 1 mc/ora
- portata massima giornaliera 10 mc/giorno
- portata massima annua 1000 mc/anno

L'esclusione da tale condizione dovrà essere dichiarata dal richiedente l'autorizzazione allo scarico, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 29 - ALLACCIAMENTO AI COLLETTORI

L'allacciamento degli scarichi provenienti da qualsiasi insediamento ai collettori di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b) del P.P.R.A. è di regola vietato.

Per particolari ragioni di ordine tecnico-economico e di tutela dell'igiene ambientale e della salute pubblica è essenzialmente consentita l'immissione degli scarichi nei predetti collettori, previa autorizzazione del Comune, rilasciata su parere conforme dell'Ente gestore del collettore principale. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle altre disposizioni concernenti le procedure e modalità di allacciamento degli scarichi nelle pubbliche fognature.

L'allacciamento delle fognature comunali nei collettori di cui a primo comma, è subordinato all'autorizzazione dell'Ente gestore del collettore e/o dell'impianto di depurazione, con la quale saranno determinati i tempi, il punto di immissione e le modalità tecniche di allacciamento, tenuto conto dello stato di attuazione del piano degli interventi di cui all'articolo 55 del Testo Unico. Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa al Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

Per il periodo precedente all'immissione delle fognature comunali nei predetti collettori, trovano applicazione relativamente agli scarichi delle fognature comunali, le disposizioni di cui all'articolo 23 del Testo Unico ed all'articolo 3, terzo comma, delle norme di attuazione del P.P.R.A.

ART. 30 - SCARICHI CIVILI IN FOSSE BIOLOGICHE O A COMPLETA TENUTA

I titolari degli insediamenti civili, i cui scarichi sono recapitati in fosse biologiche o a completa tenuta, sono obbligati a provvedere allo smaltimento dei liquami nelle seguenti forme:

- a) mediante conferimento dei liquami presso gli appositi centri di pretrattamento installati presso i depuratori pubblici;
- b) mediante conferimento ad eventuali centri privati di smaltimento, affinché i liquami siano sottoposti a depurazione biologica, in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle tabelle E e D, allegate al Testo Unico, nei casi e secondo le modalità contemplati dallo stesso. Resta ferma in tal caso, la necessità, per il centro di smaltimento, dell'autorizzazione prescritta, a norma dell'articolo 23 del Testo Unico, la quale sarà rilasciata a tempo determinato per un periodo - comunque non superiore a tre anni - scaduto il quale deve essere richiesta una nuova autorizzazione. Nel provvedimento di autorizzazione saranno determinati i punti di scarico, nonché le eventuali modalità tecnico-strutturali a tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

E' in ogni caso vietata l'immissione dei predetti liquami nelle reti di pubblica fognatura o il loro utilizzo mediante spargimento sul suolo.

Le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami di cui al primo comma, sono sottoposte alla disciplina autorizzatoria stabilita dal d.lgs. 152/2006, nel caso che le predette operazioni non siano espletate, direttamente con propri mezzi, dal titolare dell'insediamento.

All'esercizio delle attività di spurgo, raccolta e trasporto dei liquami di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/2006, concernenti i documenti per il trasporto.

In ogni caso, il trasporto dei liquami deve essere eseguito con autobotti a tenuta stagna, in modo da evitare dispersioni di liquidi, esalazioni inquinanti, diffusione di odori o qualsiasi altro inconveniente di carattere igienico-sanitario.

Ai fini dello smaltimento dei liquami degli insediamenti produttivi, stoccati in fosse a completa tenuta, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano compatibilmente con quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 del Testo Unico e dal d.lgs. 152/2006.

Gli scarichi in fosse biologiche, devono sottostare alle seguenti disposizioni:

- a. A valle della vasca Imhoff deve essere realizzato il pozzetto per il prelievo e controllo sulle acque di scarico come previsto dall'art. 38 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e s.m. ed int.;
- b. Lo scarico dovrà rispettare i limiti di accettabilità:
 - materiali grossolani assenti
 - materiali sedimentabili $\leq 0,5$ ml/l.
- c. Lo scarico dovrà essere addotto al pozzo disperdente tramite un'unica tubazione sulla quale dovrà essere predisposto un idoneo punto di ispezione e prelievo immediatamente a monte della dispersione, così come previsto dall'art. 38 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- d. Il pozzo disperdente dovrà essere ispezionabile al fine di permettere la costante verifica della sua funzionalità;

Inoltre l'impianto dovrà essere gestito secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta provinciale del 29 agosto 1986 n° 6782 "Criteri per una corretta gestione degli impianti di depurazione mediante sedimentatori meccanici".

I certificati di avvenuto smaltimento e le analisi delle acque dovranno essere custoditi in modo da poterle esibire al personale addetto al controllo.

Solo per quanto riguarda gli scarichi in fosse biologiche o a tenuta stagna a servizio dei campeggi e dei masi sparsi per i quali si dichiara un utilizzo stagionale e comunque inferiore a 60 giorni all'anno si richiede:

- Analisi delle acque depurate eseguite 1 volta ogni 2 anni;
- Pulizia dell'impianto Imhoff eseguita almeno 1 volta ogni 4 anni con mezzi autorizzati.
I fanghi prodotti dovranno essere confluiti nei centri di depurazione che rilasceranno idonei certificati di smaltimento.

L'autorizzazione allo scarico per questo tipo di impianti ha validità di anni 4 a partire dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata previa presentazione della relativa domanda almeno 60 giorni prima della scadenza.

ART. 31 - LIMITI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale si limita allo stabile per la quale viene richiesta e concessa e per quella consistenza di esso che risulta dalla documentazione depositata negli Uffici Comunali.

Non possono, quindi, allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tantomeno stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza l'autorizzazione comunale.

TITOLO IV**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILI****ART. 32 - PRESCRIZIONI TECNICHE**

Le canalizzazioni interne, gli scarichi, ed i relativi allacciamenti, devono conformarsi – di norma – agli schemi allegati alle lettere A, A1, B, C, D, E, F e G.

Le immissioni nella rete pubblica devono essere eseguite con tubazioni, di cui ai successivi capoversi, di diametro adeguato all'entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a mm 150. A monte del pozzetto contenente il sifone potranno essere accettati diametri inferiori (fino a mm 125), soltanto con pendenze adeguate.

I tratti di canalizzazione devono avere andamento rettilineo; ad ogni variazione planimetrica o altimetrica dei tratti di canalizzazione, questi devono essere raccordati mediante appositi pozzetti individuati con quote in progetto. Detti pozzetti devono avere le seguenti dimensioni:

- per la rete di acque nere:

- a) da m. 0,40 x 0,40 a m. 0,60 x 0,60, per profondità sino a m. 1,20;
- b) da m. 0,60 x 0,60 a m. 0,80 x 0,80 per profondità eccedenti m. 1,20.

- per la rete di acque bianche:

- a) di m. 0,40 x 0,40, per profondità fino a m. 1,20;
- b) di m. 0,50 x 0,50, per profondità eccedenti m. 1,20.

I pozzetti relativi a scarichi di acque nere devono avere un fondo modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo. Quando la profondità delle camere di controllo superi ml 1,50, i pozzetti devono essere muniti di gradini a parete in ferro del tipo "alla marinara", distanti fra loro cm. 30.

I chiusini dei pozzetti posti su suolo pubblico devono essere in ghisa di tipo carrabile D400 secondo le classi stradali previste dalla vigente normativa, mentre per quelli posti nelle parti interne delle proprietà private sono ammessi anche chiusini in altro materiale, purché ispezionabili.

Le tubazioni costituenti le canalizzazioni delle acque bianche e nere poste all'esterno dei fabbricati, anche su aree private, devono essere realizzate in materiale idoneo che resista all'aggressione dei liquami convogliati, con caratteristiche di resistenza allo schiacciamento e all'abrasione e di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento nel tempo, come ad esempio: gres, polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di scarico interrate civili ed industriali e PVC rigido non plastificato e conformi alle norme UNI-EN vigenti.

Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di mt. 0,50 misurati dall'estradosso; devono essere collegate a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta. Le tubazioni in fibro-cemento, quelle in gres ed in resina, devono essere rinfiancate, o rivestite completamente, di calcestruzzo: analoga prescrizione vale per le tubazioni di ogni tipo, quando siano collocate in luoghi soggetti o da assoggettare a carichi pesanti.

Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi pozzetti di ispezione a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m).

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura per acque nere deve essere eseguito con tubazioni in materiale idoneo, e con diametro non superiore a quello della canalizzazione comunale.

Gli utenti della fognatura dovranno innestarsi sugli allacci predisposti ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

Qualora vi sia l'esigenza di nuovi allacci, questi dovranno essere eseguiti di norma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 delle norme di attuazione del P.P.R.A. nel pozzetto di raccolta installato sul collettore comunale secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico comunale. Gli scarichi immessi in detto pozzetto non dovranno essere più di tre. Eventuali deroghe a tali disposizioni devono essere autorizzate per iscritto dal Funzionario Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali, per motivate ragioni di ordine tecnico.

Se l'allaccio viene eseguito sulla canalizzazione comunale il collegamento deve essere attuato con le sotto descritte modalità:

- per le tubazioni in fibro-cemento praticando un'incisione circolare nella parte superiore della tubazione pubblica e predisponendo su essa apposito pezzo speciale (giunto a sella) sigillato con malta di cemento;
- per le tubazioni in gres dovrà essere posato il tronchetto d'innesto e la tubazione dovrà essere forata con apposita carotatrice.

Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi delle acque nere nel collettore comunale al limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente il sifone tipo "Firenze" e i pezzi speciali per l'ispezione municipale e quella dell'utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti (così detto a tripla ispezione).

Gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono confluire preferibilmente nei pozzetti della condotta principale. In caso di innesto sulla tubazione lo stesso dovrà avvenire secondo lo schema previsto nell'allegato A1.

Il collegamento alla rete pubblica per le acque bianche può essere fatto o direttamente nel pozzo di ispezione stradale, anche mediante tubi di cemento, oppure essere fatto nella parte superiore della canalizzazione a mezzo di curva a 45° o 90°, sigillato in cemento secondo lo schema previsto nell'allegato A1.

Le latrine di ogni stabile devono essere costruite con chiusura idraulica, ed essere innestate con condotti di scarico verticali mediante sifone intercettatore di sufficiente immersione e resistenza; il sifone non è necessario per gli apparecchi che ne siano già muniti. Per il buon funzionamento di detti intercettatori, ciascuna latrina deve essere munita di una sufficiente quantità d'acqua a mezzo di apposito apparecchio di cacciata. I tubi delle latrine, dei lavandini e di ogni altro scarico di acque di rifiuto, quando siano interni alla muratura, dovranno essere opportunamente isolati e provvisti di ispezione di facile accessibilità.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai, ed i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo possono essere imposte dall'Ente gestore per motivate ragioni di ordine tecnico.

ART. 33 - SCARICHI INFERIORI AL LIVELLO DELLA PUBBLICA FOGNATURA

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica.

A richiesta, però del proprietario dello stabile l'Amministrazione comunale può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota di fognatura predetta, purché:

- a) sia installato apposito impianto di sollevamento;
- b) siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

L'Amministrazione comunale rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature. A tale scopo il richiedente dovrà rilasciare, contestualmente alla domanda di allacciamento, una dichiarazione liberatoria scritta per se e per gli aventi causa.

ART. 34 – VERIFICA TECNICA E REGOLARE ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO

La regolarità dell'esecuzione delle opere di allacciamento dovrà essere dichiarata dall'utente privato e dal Direttore Lavori all'atto della richiesta del certificato di agibilità al Comune, il quale dovrà eseguire un sopralluogo di verifica e controllo dell'impianto realizzato.

Il sopralluogo (se effettuato) sarà finalizzato alla sola constatazione dell'avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, e presuppone il buon funzionamento e come tale non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge il Comune in eventuali responsabilità.

Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, in quanto si accertino difformità dell'impianto fognario al Regolamento o al progetto presentato, oppure non fosse stato possibile effettuare la verifica per cause non imputabili all'accertatore, i controlli successivi al primo, saranno considerati come verifiche straordinarie ed il proprietario dovrà rimborsare all'Ente gestore le spese sostenute per ogni intervento e visita successiva e conseguente.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio, i quali dovranno prestarsi a quanto possa occorrere su richiesta del Funzionario municipale incaricato.

ART. 35 – ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI

Il Comune ha la facoltà, a mezzo di suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione degli scarichi degli stabili, anche in occasione dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione delle opere di proprietà comunale.

Potrà anche, previo avviso, procedere in ogni momento all'ispezione delle fognature interne degli stabili per constatarne lo stato di efficienza.

In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso.

ART. 36 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di necessità, il Comune potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

ART. 37 - MANUTENZIONE DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura.

ART. 38 – GESTIONE DELLE PUBBLICHE FOGNATURE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA

Il Comune e l'Ente gestore delle pubbliche fognature vigilano sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.

Qualora si verificano guasti, fessurazioni, scoppi od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, il Comune provvederà nel minor tempo possibile ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria, fermo restando che, trattandosi dei collettori principali, vi provvede direttamente l'Ente gestore degli stessi.

Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico-potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, nel medesimo provvedimento sono determinate le misure (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque, ecc.) atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.

Il Funzionario Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali provvede ad informare immediatamente l'Ufficiale Sanitario degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente e l'ufficio del Medico Provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

ART. 39 – PUBBLICHE FOGNATURE: NORME TECNICHE

I requisiti principali che debbono avere le condotte di fognatura riguardano il tipo di materiale, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di posa.

Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse, devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.

Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza potrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti. L'impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della ditta di fabbricazione. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di

ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m).

Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro, tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di macchine tale da assicurare una adeguata riserva e una continuità di esercizio. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di adescamento non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plani-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile l'installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere attestato dalle annotazioni riportate su apposito registro. Autonomi gruppi energetici devono, inoltre, essere previsti in tutti quei casi in cui il ricettore – dove potrebbe sversare lo scarico di emergenza – è sottoposto a particolari vincoli.

La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti (di norma almeno 1 m) ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Quando per ragioni plani-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

Lo studio di una rete di fognatura, deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei Lavori pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il reinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo sarà provveduto alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte in costruzione.

Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità, si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 3) della norma UNI 7516 del 1982 (e successive eventuali modificazioni) anche se il materiale impiegato è diverso dall'amianto-cemento. Il direttore dei lavori ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore anche in altri Paesi.

L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

ART. 40 – RETI DI FOGNATURA POSATE COME OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PRIVATI

I condotti fognari posati da parte dei privati come opere di urbanizzazione primaria, sono stabilite e autorizzate dalle convenzioni urbanistiche allegate al piano di lottizzazione o a specifica concessione edilizia, e devono attenersi per quanto riguarda la progettazione, la posa ed il collaudo alle norme tecniche di cui al precedente articolo.

Il tracciato del collettore fognario interferente con lavori di nuove edificazioni ristrutturazioni ed ampliamenti, può essere variato, con oneri a carico del richiedente, a seguito del rilascio di informazioni tecniche e commerciali fornite dall'Ente gestore affinché le stesse modifiche, fin dalla fase di progettazione, siano conformi alle esigenze del servizio. Il progetto di modifica viene approvato dall'Ente gestore e sarà regolamentato da apposita convenzione, che disciplinerà anche l'adeguamento o costituzione della servitù in favore del Comune. Il progetto di spostamento dovrà essere redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui al precedente articolo.

Tutti gli oneri per la variazione del tracciato sono a carico del soggetto richiedente la nuova edificazione, anche nel caso non risultasse formalmente costituita ed intavolata la relativa servitù a favore del Comune del tracciato originario del collettore fognario, purché siano accertate le condizioni per la loro intavolazione secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.P. 6/1993 e ss.mm.ii..

ART. 41 – DISINFEZIONE DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

Nel caso di recapito sul suolo, nel sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili, l'autorità sanitaria può determinare eventuali misure di disinfezione in funzione delle caratteristiche idrologiche e quantitative del corpo ricettore, nonché della sua attuale e prevista utilizzazione e dell'entità dello scarico medesimo, in funzione della tutela della salute pubblica.

Fino a quando non sia diversamente disposto ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono esercitati dal Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

TITOLO VI

SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

ART. 42 - SCARICHI

Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 20 del Testo Unico.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, riguardanti le modalità d'allacciamento alla fognatura degli scarichi civili, gli scarichi degli allevamenti zootecnici di cui all'articolo 5, comma primo, del presente Regolamento, per essere ammessi in pubblica fognatura, devono essere dotati di idonei dispositivi di decantazione atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori ad un centimetro.

Gli scarichi di cui al comma precedente, esistenti alla data del 26 agosto 1987 devono essere adeguati a tali disposizioni entro un anno dalla stessa data.

I Comuni sono tenuti a vigilare sull'applicazione e sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

ART. 43 – DISCIPLINA DEI LIQUAMI: AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 12, comma 2-bis, della legge 24 gennaio 1986, n. 7 concernente provvedimenti vigenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, vengono stabilite le disposizioni di cui agli articoli seguenti in materia di utilizzo dei liquami e delle deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo.

Le disposizioni contenute negli articoli seguenti trovano applicazione anche in riferimento agli insediamenti destinati all'alpeggio.

ART. 44 – DEFINIZIONI

I reflui e le deiezioni provenienti dagli allevamenti zootecnici sono definiti come segue:

a) liquame: il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui assimilati al liquame, le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anerobico, finalizzati allo scarico sul suolo; sono parimenti assimilabili le polline provenienti da allevamenti avicoli ed il materiale di risulta delle attività di pulizia delle vasche degli allevamenti ittici;

b) letame: il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e sostanza vegetale provenienti da allevamenti con lettiera. Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili ottenute con il trattamento fisico e/o meccanico e/o biologico dei liquami.

ART. 45 – ACCUMULO DEI LIQUAMI

I liquami degli allevamenti zootecnici, di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del Testo Unico, (d'ora innanzi denominati "aziende agricole") prima della loro utilizzazione dovranno essere di norma raccolti in recipienti a perfetta tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati.

Tali bacini di accumulo o recipienti dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame prodotto dall'azienda in tre mesi ed in caso di lavorazioni stagionali per una quantità equivalente ad un quarto del liquame mediamente prodotto.

I bacini o recipienti di accumulo dei liquami, se aperti, dovranno essere ubicati ad una distanza minima di 100 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.

Sono escluse dai predetti obblighi le piccole aziende agricole di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del Testo Unico che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche, siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie, piccoli recipienti, ecc.). Tali accumuli, anche se provvisori, devono essere ubicati ad una distanza minima di 50 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda. In ogni caso devono essere predisposti in modo tale da evitare la dispersione del colaticcio sul suolo, nelle acque e sulle strade pubbliche.

Nel caso degli insediamenti destinati all'alpeggio, i bacini di accumulo devono avere una capacità complessiva atta a contenere i liquami derivanti dallo stallaggio fino al momento del loro utilizzo a fini di concimazione dei pascoli, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di concimazione dei pascoli mediante fertirrigazione.

Gli insediamenti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 46 – LIMITI ALLO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI SUL SUOLO AGRICOLO

La quantità massima di liquame derivante da attività zootecniche che può essere impiegata sui terreni destinati a coltivazioni agricole (erbacee ed arboree) non può superare il limite di 1.500 ettolitri per ettaro per anno, corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno.

In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dare dimostrazione di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo, sia in relazione all'impiego nei terreni appartenenti alla propria azienda che eventualmente, nei terreni di altre aziende.

ART. 47 – MODALITÀ DI SPARGIMENTO DEI LIQUAMI

È fatto divieto assoluto di spargere fertilizzanti organici nei seguenti periodi in tutte le zone a prato

- a) dal giovedì santo al lunedì dopo Pasqua (compresi)
- b) dal 1 giugno al 15 settembre
- c) dal 1 dicembre al 15 marzo compreso

È permesso, previa autorizzazione del sindaco in deroga ai periodi stabiliti lo spargimento, in determinate zone per particolari calamità alle aziende agricole con sede nel Comune di Vermiglio.

È fatto assoluto divieto di spargere i liquami:

- a) All'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche.
- b) Per una fascia di rispetto dei centri, nuclei abitativi e delle abitazioni, di metri 20 (misurati dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo (per letame maturo si intende quello prodotto da almeno 4 mesi).
- c) Per una fascia di rispetto di 20 metri dalle strutture od attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche.
- d) Nelle aree di protezione di sorgiva, pozzi ed opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalle vigenti norme urbanistiche.
- e) Per una fascia di rispetto dei corsi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 2 metri nel caso di letame solido.
- f) Per una fascia di rispetto delle strade statali, provinciali e comunali di 2 metri.
- g) Nelle aree ricoperte da bosco.
- h) Sui terreni coperti di neve e/o ghiacciati

- i) In quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni, diano luogo a fenomeni di ruscellamento.
- j) Durante il manifestarsi di eventi atmosferici consistenti (pioggia o neve).

ART. 48 – DEPOSITI IN CAMPO APERTO E TRASPORTO

I trasporti di letame per l'allontanamento dello stesso dalla stalla o dalla concimaia ai depositi in campagna nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre (compresi), non potranno essere effettuati i giorni festivi.

I depositi in campagna del letame dovranno essere ad una distanza di almeno 25 metri dalle strade statali. Sulle strade provinciali, comunali di collegamento tra le frazioni, interpoderali, ciclabili, forestali almeno 50 metri dalle abitazioni, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda e di almeno 2 metri dalle strade e di 10 metri da acque superficiali, evitando in ogni caso dispersioni di colaticcio. Per i depositi attigui alle strade di qualsiasi tipo e dimensione dovranno essere protetti da idonea recinzione.

I proprietari di mezzi ed attrezzature per il trasporto di letame o liquami, dovranno curare che il materiale trasportato non si sparga per strada. In caso contrario i proprietari dovranno provvedere all'immediata pulizia della sede stradale. In difetto, provvederà l'Amministrazione comunale, addebitando agli interessati le spese relative, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento. E' vietato il lavaggio delle attrezzature indicate al comma sopra nei centri abitati, ad esclusione delle sedi dell'azienda agricola, in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, fossi, pozzetti stradali, caditoie, fontane pubbliche, laghetti e nelle aree di rispetto dell'opera di presa degli acquedotti

ART. 49 - VIGILANZA

Nel quadro delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il Comune vigila anche sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Titolo VI, adottando, ove necessario, i provvedimenti di cui all'articolo 32 del T.U.O.C., approvato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L., ferma restando in ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 61 del Testo Unico e/o del temperamento del regime sanzionatorio stabilito dall'articolo 97-bis del Testo Unico.

TITOLO VII

NORME FINANZIARIE – SANZIONI

ART. 50 – CANONE DI UTENZA

Il titolare dello scarico è tenuto ai sensi della vigente normativa al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.

Il Consiglio comunale determina la misura del canone in modo da assicurare la copertura dei costi di esercizio e di investimento.

ART. 51 – RIMBORSO DELLE SPESE DI ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI IN SEDE STRADALE PREDISPOSTI DAL COMUNE

Le somme anticipate dal Comune per gli allacciamenti di cui all'art. 15 del presente Regolamento dovranno essere rimborsate al Comune stesso dal titolare degli scarichi, in base agli importi risultanti dalle quantità di lavoro effettuato e di materiali impiegati moltiplicate per i prezzi fissati nei singoli capitolati d'appalto.

Eventuali prezzi non previsti saranno oggetto di concordamento con l'impresa appaltatrice a mezzo di apposito verbale.

ART. 52 – LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI DELLE RIPARAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI

La liquidazione delle spese di cui all'art. 21 viene fatta dall'Ufficio Tecnico comunale. Quest'ultimo vi provvede sulla base dei prezzi correnti.

Il relativo conto viene comunicato per iscritto all'utente interessato il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese sostenute al Comune secondo la normativa vigente.

ART. 53 – RIVALSA DELLE SPESE RELATIVE AD OPERE DI COMPETENZA DEI PRIVATI ESEGUITE D'UFFICIO

Le spese anticipate dal Comune per l'esecuzione, ai sensi degli artt. 6, 14, 15, 19, e 21 del presente Regolamento, di atti, lavori, opere di competenza dei privati o provocate dalla negligenza dei privati, dovranno essere rimborsate al Comune con una maggiorazione del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori, mediante ruoli nominativi e/o con la procedura contemplata dal T.U. 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali.

ART. 54 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Gli importi di cui agli artt. 51, 52 e 53 del presente Regolamento sono riscossi mediante ruoli nominativi e/o con la procedura contemplata dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639, nel caso in cui il titolare dello scarico non provveda entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 55 – TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ

I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati al Comune ad iniziativa dei proprietari cedenti.

In caso di omessa denuncia, essi sono tenuti al pagamento del canone e saranno responsabili, verso il Comune, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio di fognature.

ART. 56 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento sono punite, con una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le sanzioni del codice della strada ed il temperamento del regime sanzionatorio stabilito dall'articolo 97-bis del Testo Unico, alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dal comma precedente, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81 e ss.mm. ed int., le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie nei limiti minimi e massimi indicati:

art.	comma	descrizione	sanzione
6	1	Inosservanza del divieto di immettere in fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose	da min.€ 65,00 - a max € 390,00 Pag. ridotti € 130,00
6	5	Arrecamento danni all'integrità e funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura	€ 125,00 - € 750,00 (€ 250,00)
11	6	Inosservanza degli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio di pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti produttivi possano dilavare residui di processo o di lavorazione	€ 75,00 - € 450,00 (€ 150,00)
20		Inosservanza del divieto di eseguire opere senza il relativo permesso	€ 25,00 - € 150,00 (€ 50,00)
30		Inosservanza delle disposizioni inerenti allo smaltimento dei liquami nelle fosse a completa tenuta	€ 50,00 - € 300,00 (€ 100,00)
31		Inosservanza dei limiti della autorizzazione allo scarico	€ 25,00 / € 150,00 (€ 50,00)
34	3	Inosservanza delle ingiunzioni comminate durante la visita tecnica di regolare esecuzione trascorso il termine di 30 giorni dalla data del verbale, e per ogni successivo verbale	€ 40,00 / € 240,00 (€ 80,00)
47 48		Inosservanza delle disposizioni relative alla modalità di spargimento e deposito dei liquami	€ 50,00 - € 300,00 (€ 100,00)

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI: ESCLUSIONI

La disciplina degli scarichi, stabilita dalla Parte I del Testo Unico, dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal presente Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata al Comune, ovvero all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente nel caso che lo scarico disattivato recapitasse precedentemente in corso d'acqua.

La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti – quali abitazioni rurali, masi e baite, ecc. – privi di servizi igienico-sanitari essenziali (acquai, lavabi, lavatoi, latrine, servizi igienici, ecc.), nonché di approvvigionamento idrico-potabile. L'esclusione da tale condizione dovrà essere dichiarata dal proprietario dell'immobile, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell'articolo 5, primo comma, del presente Regolamento, adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

ART. 58 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Tutti i titolari di scarichi che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco all'allacciamento dello scarico privato alla rete fognaria comunale, dovranno seguire la stessa procedura prevista per l'allacciamento.

Nei casi previsti dall'art. 5 lettere a) - b) - c) - d) - e) e dell'art. 7 gli allacciamenti degli insediamenti civili e produttivi esistenti dovranno essere eseguiti entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento e nel medesimo termine, dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti (scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo quanto disposto dagli artt. 16, punto 3), 17, comma due, e 20, comma 2, del Testo Unico).

In particolare, tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

ART. 59 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni.


Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 79, comma 3 del T.U.O.C., approvato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Gli specifici richiami normativi previsti nel presente Regolamento debbono intendersi automaticamente sostituiti dalle norme sopravvenute che li modificano, abrogano o sostituiscono.


ALLEGATI

ALLEGATO A - SCHEMA ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

*le tubazioni devono essere allacciate preferibilmente in corrispondenza dei pozzetti. Ove questo non sia possibile attenersi allo schema di allacciamento "ALLEGATO A1"




ALLEGATO A1 – PARTICOLARE ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DIRETTAMENTE SULLA TUBAZIONE




ALLEGATO B – PARTICOLARE ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA: TIPO A

PIANTA




SEZIONE A - A




ALLEGATO C – PARTICOLARE ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA: TIPO B


PIANTA



SEZIONE A - A




ALLEGATO D – PARTICOLARE POZZETTO SIFONE TRENTO




ALLEGATO E – PARTICOLARE POZZETTO SIFONE FIRENZE


PIANTA




SEZIONE A - A



ALLEGATO F – PARTICOLARE POZZETTO ISPEZIONE RETE NERA E/O BIANCA




ALLEGATO G – PARTICOLARE FOSSA TIPO IMHOFF




ALLEGATO H – ESEMPIO DI CISTERNA DI ACCUMULO ACQUE METEORICHE PER SCOPO IRRIGUO MC 6,50


PIANTA



COPERTURA



SEZIONE A - A



SEZIONE B - B

